



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 50

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). ALIQUOTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **17:00**, nella sala comunale, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione, così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
AVOLEDO Fulvio	Presente	GIUSEPPIN Leda	Presente
AVOLEDO Tiziano	Presente	FORTE Luisa	Presente
BELLONE Massimiliano	Presente	GRI Arianna	Assente
BONO Sandra	Assente	MEMA Albano	Presente
BORTOLUSSI Simone	Presente	MENINI Umberto	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Presente	NOCENTE Francesco	Presente
CHERUBIN Maurizio	Presente	SABINO Laura	Presente
CALDERAN EDO	Presente	ZULIANI Arianna	Presente
DEGANUTTO Paola	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

L'Assessore esterno: BOTTACIN Donatella è Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Cristante Beatrice.

Constatato legale il numero degli intervenuti, AVOLEDO Fulvio nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). ALIQUOTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	--

IL SINDACO

Illustra l'argomento, presentando le novità previste dalla normativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della L.R. 14 novembre 2022, n. 17, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 17.03.2023;

RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. n. 17/2022:

- art. 2 ove viene stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione;
- art. 3 contenente le definizioni di "fabbricato", di "fabbricato strumentale all'attività economica", di "area fabbricabile" e di "terreno agricolo";
- art. 4 avente ad oggetto le definizioni di abitazione principale e sue pertinenze e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;
- art. 7 ove vengono definiti gli stessi criteri di determinazione della base imponibile applicati ai fini IMU;
- art. 8 di conferma della riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IMU, per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni;
- art. 10 di disciplina delle seguenti riduzioni di imposta:
 1. del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 2. del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- art. 11 ove viene stabilita l'esenzione dall'imposta per:
 - a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 - b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 - h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- art. 12 ove è stabilita l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli secondo gli stessi criteri applicati ai fini IMU;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 9 della L.R. 17/2022 dove vengono fissate le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, modificabili con deliberazione del consiglio comunale, come segue:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi dai precedenti l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRECISATO che si considerano fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

RICHIAMATA la legge regionale 4 novembre 2024, n. 9 <<Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17>> con la quale il legislatore è intervenuto in maniera organica sulla disciplina vigente in materia di ILIA, da un lato apportando alcuni correttivi emersi nel corso della prima applicazione della nuova imposta e, dall'altro, introducendo alcune novità di carattere sostanziale;

PRESO ATTO che l'articolo 2 della legge regionale 9/2024 ha modificato l'articolo 4 della legge regionale 17/2022 introducendo – al comma b-bis) – la definizione di primo fabbricato ad uso abitativo (c.d. prima “seconda casa”), intendendosi per tale il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale e dai fabbricati assimilati all'abitazione principale, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13-bis. Dalla definizione normativa, pertanto, si evince che la prima “seconda casa” disegnata dal legislatore regionale presenta le seguenti caratteristiche:

- ✓ deve essere iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- ✓ deve essere diversa dall'abitazione principale o dai fabbricati ad essa assimilati;
- ✓ deve essere unica a livello regionale;
- ✓ deve essere posseduta da una persona fisica;
- ✓ deve essere individuata con le modalità di cui all'articolo 13-bis (cfr. par. 2.1).

DATO ATTO pertanto che:

- La nozione di primo fabbricato ad uso abitativo non presuppone che il soggetto passivo dell'imposta sia anche possessore di un'abitazione principale o assimilata, sia essa posta nel territorio della regione o al di fuori di esso;
- Per tale categoria di fabbricati, escluse le relative pertinenze, il legislatore regionale ha previsto un'aliquota massima pari allo 0,7%, che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ulteriormente ridurre fino all'azzeramento (articolo 9, comma 2, della legge regionale 17/2022).
- Per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e dalle prime “secondo case”, escluse le relative pertinenze, invece, l'aliquota dell'imposta continua a essere pari allo 0,86%, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento (articolo 9, comma 3, della legge regionale 17/2022).

RILEVATO che l'articolo 13-bis della legge regionale 17/2022, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 9/2024, pone in capo al soggetto passivo dell'imposta l'onere di individuare la propria prima “seconda casa” al fine di godere della relativa aliquota. Tale individuazione, in particolare, deve avvenire mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo telematico che sarà messo a disposizione dalla Regione;

RICORDATO che la medesima disposizione, poi, prevede che ciascun contribuente possa individuare al massimo una prima “seconda casa” su tutto il territorio regionale e che, in assenza di comunicazione, i Comuni applichino l'aliquota prevista per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e dalla prima “seconda casa” (articolo 9, comma 3, della legge regionale 17/2022);

RILEVATO che la prima “seconda casa” non viene individuata in legge ma, al contrario, deve essere oggetto di una espressa manifestazione di volontà del contribuente attraverso la presentazione di apposita comunicazione telematica; tale onere è posto a pena di decadenza e sussiste anche nel caso in cui il contribuente possieda nel territorio regionale una sola prima “seconda casa” e conserva efficacia anche per gli anni d'imposta successivi e, comunque, finché il contribuente non intenda rilasciarne una nuova;

RICORDATO, inoltre, che ciascun contribuente può individuare per un singolo anno d'imposta un solo primo fabbricato ad uso abitativo;

PRESO ATTO che l'articolo 20 della legge regionale 17/2022, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9/2024, stabilisce che l'Amministrazione regionale provveda alla copertura al

Comune degli effetti finanziari in termini di minor gettito determinati dalla riduzione dell'aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo. In particolare, si prevede che il ristoro avvenga a domanda del Comune da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno e che tenga conto dell'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate al primo fabbricato ad uso abitativo nell'anno 2024 – ultimo anno antecedente alla modifica legislativa – e quelle previste nell'anno di riferimento;

RILEVATO che l'articolo 1 della legge regionale 9/2024, nel modificare l'articolo 3 della legge regionale 17/2022, precisa la definizione di fabbricato strumentale all'attività economica, chiarendo che è tale il fabbricato utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio della propria attività economica;

PRESO ATTO che il legislatore regionale, ha rimodulato l'aliquota massima applicabile a tale categoria di fabbricati, eliminando la possibilità per i Comuni di aumentare l'aliquota fino allo 0,96%. Per effetto della modifica legislativa, pertanto, l'aliquota massima applicabile ai fabbricati strumentali all'attività economica è pari allo 0,86% e i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono ridurla fino all'azzeramento;

DATO ATTO infine che la lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 17/2022, aggiunta dall'articolo 4 della legge regionale 9/2024, ha introdotto nuove fattispecie di esenzione: gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

RICORDATO inoltre che non sussiste alcuna riserva a favore dello Stato del gettito dell'ILIA derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che, a decorrere dall'anno 2023, il gettito corrispondente viene recuperato dai Comuni mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 70 del 27.12.2023 con la quale venivano confermate per l'anno 2024 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);

RITENUTO, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Ente necessarie a garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo a partire dal 01.01.2025, come segue:

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 con detrazione di € 200,00	0,53 per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale ed assimilate, escluse le relative pertinenze (prima "seconda casa")	0,70 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Aree fabbricabili	0,81 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,81 per cento
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,81 per cento
Fabbricati ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9) e fabbricati accatastati in categoria A10 vuoti, sfiti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,91 per cento

VISTI:

- l'art.1 c.169 della L. 296/2006: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022, così come sostituito dall'art. 7 della L.R. 9/2024, che così recita:

“1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.

2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.”;

ATTESO quindi che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul portale messo a disposizione dalla Regione entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Con la seguente votazione palesemente espressa:

- presenti: n. 15
- favorevoli: n. 10
- contrari: n. --
- astenuti: n. 5 (Bortolussi Simone, Deganutto, Forte, Mema e Zuliani)

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2025 le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Descrizione	Aliquota
-------------	----------

Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	0,53 per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale ed assimilate, escluse le relative pertinenze (prima "seconda casa")	0,70 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Aree fabbricabili	0,81 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,81 per cento
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,81 per cento
Fabbricati ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9) e fabbricati accatastati in categoria A10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,91 per cento

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 Euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
4. di provvedere all'inserimento della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione;

Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:

presenti	n. 15
favorevoli	n. 10
astenuti	n. 5 (Bortolussi Simone, Deganutto, Forte, Mema e Zuliani)
contrari	n. --

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R.21/2003 come sostituito dall'art.17, comma 12 della L.R.17/2004.

* * * * *

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 51 del 17-12-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). ALIQUOTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to AVOLEDO Fulvio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Il Vice Segretario
F.to Cristante Beatrice

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA).
ALIQUOTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Scaini Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA).
ALIQUOTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Scaini Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 30-12-2024

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA).
ALIQUEUTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 03-01-2025 fino al 18-01-2025 con numero di registrazione 10.

Comune di Valvasone Arzene li 03-
01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 30-12-2024

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA).
ALIQUOTE ANNO 2025. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 30-12-2024 ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Valvasone Arzene li 30-
12-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO